



Fabrizio Virginio Pesiri  
Notaio

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegata al D.P.R.

26 ottobre 1972 n. 642 e dell'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

Repertorio n. 37413

Raccolta n. 10387

Registrato in AVELLINO

Verbale del Consiglio Generale della

il 13 ottobre 2016

= Fondazione OPUS SOLIDARIETATIS PAX Onlus =

al n° 6190 1T

= REPUBBLICA ITALIANA =

Fabrizio V. Pesiri

Il ventidue settembre duemilasedici.

In Avellino alla Piazza della Libertà n. 19, presso i locali della Caritas Diocesana,

ove sono richiesto.

Innanzi a me, dott. Fabrizio Virginio Pesiri, Notaio in Avellino, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, alle ore diciassette,


è presente

il Vescovo di Avellino, S.E. Monsignor **FRANCESCO MARINO**, nato a Cesa (CE) il 24 novembre 1955, codice fiscale MRN FNC 55S24 C561O, nella qualità di Presidente del Consiglio Generale e quindi Presidente della

= **Fondazione OPUS SOLIDARIETATIS PAX Onlus** =

con sede legale ad Avellino alla Piazza della Libertà n. 19 (già civico n. 23) --ove egli comparente domicilia per la carica--, codice fiscale 92057260645, iscritta nel Registro dell'Anagrafe Unico delle Onlus giusta provvedimento n. 2004/36088 del Direttore Regionale presso la Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate del 30 agosto 2004, costituita con atto ricevuto dal Notaio Carlo Tri- fuoggi di Solofra il 15 giugno 2004, Repertorio 60941/Raccolta 14896, registrato in Avellino il 2 luglio seguente al n. 2218.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo,



mi dichiara che è qui riunito, in questi giorno ed ora, in prima ed unica convoca-

zione, il Consiglio Generale della Fondazione OPUS SOLIDARIETATIS PAX

Onlus per discutere e deliberare sulla modifica dello statuto sociale, segnatamente

in ordine ai seguenti articoli:

= Art. 2, mediante esplicitazione delle finalità esclusivamente solidaristiche della fondazione, in stretta aderenza ai principi dettati dal D.Lgs. 460/97, espressa determinazione delle attività strumentali a quelle istituzionali dell'Ente e ad esse strettamente connesse, eliminazione di tutte le attività inconferenti con la detta normativa ed estensione al Territorio della Regione Campania dell'operatività della Fondazione;

= art. 3.1, eliminazione della locuzione "pluriennale" in ordine all'attività di programmazione della Fondazione;

= art. 5.3, mediante esplicitazione dell'esclusiva utilizzazione degli utili al fine della realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse;

= art. 6, mediante eliminazione della figura del Vice-Presidente, l'introduzione della eventualità della nomina del Segretario Generale e la previsione dell'organo di controllo anche in composizione monocratica, l'esplicitazione della gratuità delle cariche tutte, nonché la previsione di una eventuale indennità esclusivamente nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 6, del D.Lgs. 460/1997;

= art. 12, mediante riduzione da sette a cinque del numero dei membri del Consiglio Generale, l'eliminazione delle cariche di Tesoriere e Responsabile *pro-tempore* dell'Area Servizi Sociali e Promozione Umana della Caritas Diocesana di Avellino, nonché l'introduzione della designazione del Vescovo *pro-tempore* per la nomina di tre componenti del Consiglio Generale;

= art. 13, mediante la previsione, tra le modalità di convocazione delle adunanze del Consiglio Generale, di ogni mezzo di convocazione che ne garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

= art. 14.1 lett. g), mediante l'eliminazione della istituzione di commissioni consultive e di studio e la previsione, tra le competenze del Consiglio Generale, della redazione di regolamenti per l'espletamento delle attività connesse all'oggetto sociale;

= art. 16, mediante l'espressa previsione che a ricoprire la carica di Presidente della Fondazione sia il Vescovo *pro-tempore* o persona da lui designata e l'eliminazione del riferimento alla carica di Vice-Presidente;

= art. 17, mediante la previsione della possibilità che il Segretario Generale nominato dal Consiglio Generale possa essere anche esterno alla Fondazione;

= art. 18, mediante la modifica da due a tre dei componenti dell'Organo di Controllo e la previsione anche di un Revisore Unico.

Il comparente mi richiede di assistere alla riunione del Consiglio Generale della detta Fondazione e di far constare da pubblico verbale le risultanze che lo stesso andrà ad adottare.

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale, il comparente Monsignor Francesco Marino, il quale

constatato che

= il presente Consiglio Generale è stato regolarmente convocato a norma di legge e dell'art. 13.2 del vigente statuto sociale mediante avviso nominativo e personale datato 16 settembre 2016, contenente l'ordine del giorno, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Generale e comunicato ai Consiglieri a mezzo raccomandate



A/R spedite dall'Ufficio Postale 06001 in data 17 settembre 2016, n.

15067262850-8 (Sacerdote Luigi Di Blasi), n. 15067262849-6 (Pepe Alfonso), n.

15067262848-4 (Silvestro Mario), n. 15067262847-3 (Zirollo Giuseppe), n.

15067262845-1 (Mele Carlo) e n. 15067262846-2 (Pascucci Daniela), nonché al

Segretario Generale ed ai membri del Collegio dei Revisori mediante raccomanda-

te A/R sempre spedite dall'Ufficio Postale 06001 in data 17 settembre 2016, n.

15067262853-1 (Sammarco Massimo), n. 15067262852-0 (Boccarello Vito) e n.

15067262851-9 (Laudando Michelangelo), tutte regolarmente ricevute dai desti-

natari. Tale documentazione, con le relative ricevute di consegna, previa verifica

della loro regolarità da parte del Presidente, rimarrà conservata agli atti sociali;

= è presente il Consiglio Generale nelle persone di S.E. Monsignor Francesco Ma-

rino, nella qualità di Presidente, nonché di Mele Carlo, nato ad Avellino il 7 di-

cembre 1956, Sacerdote don Luigi Di Blasi, nato a Paternopoli (AV) il 24 maggio

1941, Zirollo Giuseppe, nato ad Avellino il 19 giugno 1956, Pepe Alfonso, nato a

Sant'Egidio del Monte Albino (SA) l'8 novembre 1962, Silvestro Mario, nato ad

Avellino il 17 gennaio 1980, e Pascucci Daniela, nata ad Avellino il 27 ottobre

1966, nella qualità di Consiglieri;

= del Collegio dei Revisori non è presente alcun componente;

= è presente il Segretario Generale, nella persona di Mele Carlo, nato ad Avellino

il 7 dicembre 1956;

= tutti i consiglieri si dichiarano sufficientemente informati su quanto all'ordine

del giorno,

dichiara

il presente Consiglio Generale validamente costituito ed idoneo a deliberare sul-

l'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, prende la parola e rappresenta ai Consiglieri l'opportunità, stante peraltro la già avvenuta iscrizione della Fondazione all'Anagrafe regionale delle O.N.L.U.S., giusta il citato provvedimento del Direttore Regionale presso la Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate del 30 agosto 2004, avendo avuto accesso al regime fiscale agevolativo previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 in materia di enti di tipo associativo non aventi scopo di lucro, di procedere alla modifica ed adeguamento delle norme regolatrici del funzionamento della Fondazione.

Il Presidente espone i contenuti essenziali del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 dettato in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, proponendo ai Consiglieri di adeguare lo statuto ai contenuti innanzi esposti, facendo comunque presente che la Fondazione opera, sin dalla sua costituzione, in conformità allo spirito della citata normativa, perseguendo da sempre in via esclusiva finalità di solidarietà ed utilità sociale (art. 10, comma 2, 3 e 4, del D.Lgs. 460/1997), senza fini di lucro, neppure indiretto, o di tipo economico, politico o sindacale, intendendo tutelare ed attuare la solidarietà in tutte le sue forme, in particolare nei confronti delle persone svantaggiate socialmente, psicologicamente od economicamente, e promuovendo l'osservanza dei doveri di solidarietà sociale, la tutela, la promozione e la valorizzazione dell'ambiente e della natura, la tutela delle libertà e dei diritti civili, quale naturale ed ideale continuazione della testimonianza della carità, della promozione e del sostegno degli ultimi riconducibile all'opera della Diocesi di Avellino, caratterizzante le attività della *Caritas* Diocesana di Avellino.

Al fine di rendere lo statuto della Fondazione strettamente aderente al dettato normativo in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il Presidente



rappresenta l'opportunità di procedere alla modificazione, segnatamente, dei seguenti articoli statutari:

= art. 2 - "Scopi della Fondazione", mediante esplicitazione delle finalità esclusivamente solidaristiche della fondazione, in stretta aderenza ai principi dettati dal citato D.Lgs. 460/97, espressa determinazione delle attività strumentali a quelle istituzionali dell'Ente e ad esse strettamente connesse, eliminazione di tutte le attività inconferenti con la detta normativa ed estensione al Territorio della Regione Campania dell'operatività della Fondazione;

= art. 3.1 - "Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari", mediante la eliminazione della locuzione "pluriennale" in ordine all'attività di programmazione della Fondazione;

= art. 5.3 - "Destinazione del reddito", mediante esplicitazione dell'esclusiva utilizzazione degli utili al fine della realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse;

= art. 6 - "Organi", mediante eliminazione della figura del Vice-Presidente, l'introduzione della eventualità della nomina del Segretario Generale e la previsione dell'organo di controllo anche in composizione monocratica, l'esplicitazione del carattere gratuito delle cariche sociali, nonché la previsione di una eventuale indennità esclusivamente nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 6, del D.Lgs. 460/1997;

= art. 12 - "Consiglio Generale", mediante riduzione da sette a cinque del numero dei membri del Consiglio Generale, l'eliminazione delle cariche di Tesoriere e Responsabile *pro-tempore* dell'Area Servizi Sociali e Promozione Umana della Caritas Diocesana di Avellino, nonché l'introduzione della designazione del Vescovo *pro-tempore* per la nomina di tre componenti del Consiglio Generale;

= art. 13 - "Adunanze del Consiglio Generale", mediante la previsione, tra le modalità di convocazione delle adunanze del Consiglio Generale, di ogni mezzo di convocazione che ne garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

= art. 14.1 lett. g) - "Competenze del Consiglio Generale", mediante l'eliminazione della istituzione di commissioni consultive e di studio e la previsione, tra le competenze del Consiglio Generale, della redazione di regolamenti per l'espletamento delle attività connesse all'oggetto sociale;

= art. 16 - "Presidente", mediante l'espressa previsione che a ricoprire la carica di Presidente della Fondazione sia il Vescovo *pro-tempore* o persona da lui designata e l'eliminazione del riferimento alla carica di Vice-Presidente;


= art. 17 - "Segretario Generale", mediante la previsione della possibilità che il Segretario Generale nominato dal Consiglio Generale possa essere anche esterno alla Fondazione;

= art. 18 - "Collegio dei Revisori", mediante la modifica da due a tre dei componenti dell'Organo di Controllo e la previsione anche di un Revisore Unico.

Il Presidente, propone, dunque, di riformulare i relativi patti sociali (anche dell'art. 1.6 relativamente al numero civico della sede che, per mera variazione toponomastica, è oggi n. 19 e non più 23) secondo quanto esposto --in perfetta aderenza alla bozza di statuto già posta a disposizione dei Consiglieri presso la sede della fondazione-- e di esso, nella sua nuova versione, dà integrale lettura in assemblea.

Conclusa la sua relazione, il Presidente invita i Consiglieri a deliberare in aderenza a quanto proposto.

Di conseguenza, il Consiglio Generale, preso atto che sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge, dopo breve discussione, sentito il parere del Segretario Generale, con il voto favorevole ed unanime dei Consiglieri presenti,



DELIBERA

= A) di approvare tutte le prospettate modifiche statutarie proposte dal Presidente,

S.E. Monsignor Francesco Marino, nonché quelle tese a conformare il vigente sta-

tuto a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in

materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e, conseguentemente, di

approvare patto per patto e globalmente, ed adottare con effetto immediato, lo sta-

tuto sociale nella sua nuova versione aggiornata e contenente tutte le modifiche

approvate e che, previa lettura dal Presidente fatta all'assemblea, si allega sotto la

lettera "A" per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale;

= B) di dare mandato all'organo amministrativo, in persona del Presidente del

Consiglio Generale, Monsignor Francesco Marino, perché, con i più ampi poteri,

abbia a dare corso alle formalità conseguenti alle assunte deliberazioni, con tutte

le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni atto relativo ed esecutivo, nonché

ad apportare alle deliberazioni come sopra assunte e all'allegato statuto tutte quel-

le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero eventualmente neces-

sarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione nei Registri regionali previsti dalla nor-

mativa in materia di enti *non profit*.

Lo stesso Presidente resta autorizzato, con i più ampi poteri, a svolgere le pratiche

tutte occorrenti per il formale riconoscimento e per il conseguimento della perso-

nalità giuridica della Fondazione medesima e per l'iscrizione della stessa nei Re-

gistri tenuti dalle Competenti Autorità, ai sensi delle vigenti norme, con particola-

re riferimento sia al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di cui al D.P.R.

10 febbraio 2000 n. 361, sia --ove richiesto e/o necessario-- all'aggiornamento

presso il Registro regionale dell'Anagrafe O.N.L.U.S., e quindi riservandosi pure

di apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modi-



ficazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle Competenti Autorità in tale sede.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione del Consiglio Generale alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Le spese del presente atto e conseguenti cedono ad integrale carico della fondazione.

All'uopo, Monsignor Francesco Marino, nella qualità, invoca le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi in materia di organizzazioni prive di scopi lucrativi che perseguono fini di utilità sociale e di ricerca, in particolare l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi degli artt. 17, 18 e 22 del citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nonché ai sensi dell'art. 27 *bis* della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Il componente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto, da me scritto con sistema elettronico e completato di mio pugno su tre fogli dei quali occupa nove pagine intere e parte della presente, ho dato lettura al componente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti cinque.

Firmato: Francesco Marino; Fabrizio Virginio Pesiri (sigillo).



Allegato lett. " A " all'atto

Notaio Fabrizio Virginio Pesiri

Rep. 39413 /racc. 10387

## STATUTO della

= Fondazione OPUS SOLIDARIETATIS PAX Onlus =

### Art.1) Denominazione, natura e sede

1. E' costituita una fondazione avente le caratteristiche d'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione

= Fondazione OPUS SOLIDARIETATIS PAX Onlus =

2. La Fondazione riconosce i principi che ispirano il volontariato cristiano e, di concerto con le realtà promosse dalla Diocesi di Avellino ne sostiene lo sviluppo. Essa è la naturale ed ideale continuazione della testimonianza della carità e della promozione e del sostegno degli ultimi riconducibile allo stile della Diocesi di Avellino caratterizzante le attività pastorali della *Caritas* Diocesana di Avellino.

3. La fondazione è un ente con piena capacità giuridica, senza scopo di lucro, regolata dal presente statuto.

4. La Fondazione ha durata illimitata.

5. La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

6. La Fondazione ha sede legale in Avellino (AV) alla Piazza della Libertà n. 19.

### Art.2) Scopi della Fondazione

2.1 La fondazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, o di tipo economico, politico o sindacale, e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed opera solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Campania.

La Fondazione:

= opera con gli orientamenti e le strutture pastorali della Diocesi di Avellino nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ex D.Lgs. 490/1999 (incluse le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 1409/1963), nonché della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (ad esclusione dell'attività professionale di raccolta e riciclaggio di rifiuti);

= potrà realizzare le proprie attività direttamente ovvero mediante affidamento diretto ad altre strutture collegate alla *Caritas* Diocesana;

= rivolge altresì la propria attività esclusivamente in favore di soggetti svantaggiati socialmente, fisicamente, economicamente o psicologicamente (e così, a titolo esemplificativo, a disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, alcoolisti, indigenti, anziani non autosufficienti, minori abbandonati, orfani in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti, e così via), al fine di migliorarne la qualità della vita e le relazioni umane, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione;

= opera nei seguenti settori:

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- tutela dei diritti civili;
- istruzione;
- formazione;
- promozione della cultura e dell'arte.

Precisamente, al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali, la fondazione potrà:

- a) promuovere e/o realizzare interventi di prevenzione ed attività socio-assistenziali in favore di soggetti in età avanzata e che versino in condizioni economiche disagiate;
- b) promuovere e realizzare iniziative socio-assistenziali ed educative in favore di minori che versino in stato di abbandono o comunque in favore di soggetti (minori o giovani) che versino in stato di disagio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- c) costituire e/o dare sostegno ai servizi di accoglienza e di inserimento lavorativo e sociale delle persone specie senza fissa dimora, detenuti, immigrati, in stato di emergenza e di grave disagio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- d) dare sostegno e/o gestire interventi e iniziative dei centri d'ascolto al fine di offrire aiuto costante e diretto alle persone in difficoltà economica, fisica e morale; favorire i rapporti dei centri di ascolto con le Istituzioni, con le Amministrazioni e con i Servizi sociali e sanitari;
- e) promuovere e/o realizzare ogni azione e iniziativa finalizzata direttamente o indirettamente alla raccolta di alimenti, beni e fondi da distribuire secondo le finalità statutarie;
- f) collaborare operativamente con l'Ufficio Pastorale *Caritas* diocesano e con le *Caritas* vicariali, zonali e parrocchiali in ogni iniziativa di volontariato, di raccolta fondi, di microcredito e prestiti di solidarietà sociale, compresa la protezione civile in caso di calamità e/o emergenza e/o tutela della vita, della natura e dell'ambiente;
- g) offrire un servizio comunitario ordinato e una gestione dei diversi enti ecclesiali diocesani che prestano particolare attenzione alla carità e così promuovere, sostenere, gestire servizi quali, ad esempio, servizi mensa, servizi solidarietà, dormitori, prima e seconda accoglienza, centri di ascolto, case famiglia, consultori familiari appartamenti sociali, centri residenziali, case di riposo per anziani, empori, ambulatori medici e/o infermieristici, raccolta e distribuzione di viveri (anche a domicilio), indumenti, mobilia, farmaci da banco;
- h) promuovere, sostenere e gestire attività di formazione, sensibilizzazione e coordinamento dei volontari, anche del Servizio Civile Nazionale, in tutti i settori non esclusi quelli della visita e assistenza a persone in stato di bisogno a domicilio, in ospedale o in carcere, da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche e di altri enti che perseguono finalità analoghe;
- i) collaborare nella realizzazione di progetti di solidarietà concordati con la *Caritas* Diocesana;
- j) curare la progettazione e la realizzazione di interventi nelle scuole nell'ambito del disagio giovanile, della psicologia della salute, dell'educazione sessuale e socio-affettiva e della promozione delle culture non autoctone e relativa formazione;
- k) organizzare e gestire di attività rivolte alla promozione ed allo sviluppo dell'educazione ambientale, alla salvaguardia, alla conoscenza ed allo sviluppo dell'ambiente anche mediante escursioni guidate ad aree protette e su percorsi naturalistici, organizzazione di mostre ed aree a carattere espositivo;
- l) intraprendere ogni azione, anche in sinergia con Soggetti pubblici e privati, diretta alla tutela, alla conservazione, al recupero ed alla fruizione dei beni culturali, musicali, architettonici, documentali, riferiti alla realizzazione degli scopi fissati,



in modo da arrecare beneficio a soggetti che versino in condizioni di disagio.

In ottemperanza all'art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate come istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e/o integrative.

Allo scopo del raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente, in via strettamente strumentale alla realizzazione delle attività istituzionali, la Fondazione potrà altresì svolgere, entro i limiti ed alle condizioni di cui al D.Lgs. 460/97, le seguenti attività ad esse direttamente connesse:

- promozione di ogni iniziativa finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità istituzionali della Fondazione;
- collaborazione con Enti ed Istituzioni per la promozione di attività di studio e di intervento, sia direttamente sia indirettamente organizzando riunioni, convegni, seminari, occasioni e gruppi di studio;
- adesione in qualunque forma ad altri Enti ed istituzioni che svolgano attività e si propongano comunque scopi ed attività affini a quelli della Fondazione medesima;
- redazione, pubblicazione e diffusione di pubblicazioni, riviste e manuali, saggi, cataloghi, CD-ROM, films, opere d'arte;
- gestione di portali *internet* funzionali alla migliore organizzazione delle attività associative ed alla diffusione degli scopi sociali;
- istituzione di borse di studio per attività di ricerca, nonché premi di riconoscimento di meriti artistici, di consulenze e collaborazioni di rilevante valore, offerte per la nascita e per lo sviluppo della stessa Fondazione (laurea *honoris causa*, attestati, coppe, targhe, medaglie, vacanza omaggio, premi in denaro);
- sostegno di iniziative riconducibili ai settori sopra indicati, in favore di comunità di italiani all'estero, nonché interventi per la cultura ad alto contenuto sociale e di solidarietà anche al di fuori del territorio nazionale;
- offrire al mercato prodotti, beni e servizi -sempre pertinenti l'ambito delle sue attività principali- al solo fine di finanziare la sua attività principale. Le eventuali attività commerciali dovranno possedere i caratteri della marginalità, secondo i criteri richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, o comunque rispettare le condizioni dettate dalla normativa in vigore per gli enti *non profit*;
- beneficiare di contributi, provvidenze e finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta e concessi e/o erogati sotto qualsiasi forma dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente o persona giuridica o privata;
- beneficiare di tutte le agevolazioni, benefici ed i finanziamenti previsti da norme emanate ed emanande nazionali, comunitarie ed internazionali, in materia di enti *non profit* che perseguono finalità o scopi di utilità sociale e di solidarietà.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori tra quelli previsti dallo Statuto.

La Fondazione è ispirata a principi di democraticità e di uguaglianza di diritti, garantisce pari opportunità tra uomo e donna, i diritti inviolabili della persona e bandisce ogni forma di discriminazione, nel rispetto della persona umana, sia nel suo momento individuale, sia nei suoi momenti sociali ed aggreganti, promuovendone lo sviluppo.

### **Art.3) Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari**

1. La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione.
2. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento che indica i criteri attraverso i quali vengono selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse.
3. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini

#### **Art.4) Patrimonio**

- I. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.
4. Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e Immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzano e condividono gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
3. E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
4. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari,
5. Il patrimonio viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore ed ottenerne una adeguata redditività, con tutte le modalità consentite dalla natura giuridica privata della Fondazione dotata di piena autonomia gestionale.
6. La gestione del patrimonio secondo le determinazioni del Consiglio Generale o è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero è affidata in tutto o in parte ad intermediari abilitati ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
6. La scelta degli intermediari è compiuta dal Consiglio Generale.

#### **Art.5) Destinazione del reddito**

1. La Fondazione destina reddito secondo il seguente ordine:
  - a. spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
  - b. oneri fiscali;
  - c. riserva obbligatoria;
  - d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo ai settori rilevanti previsti dal presente Statuto;
  - e. reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio Generale, per far fronte ad esigenze di natura eccezionale di salvaguardia del patrimonio o di programmazione degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione;
  - f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili e di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità.
3. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione



delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs 460/97.

#### **Art.6) Organi**

1. Sono Organi della Fondazione:

- a. Consiglio Generale;
  - b. Presidente della Fondazione;
  - c. Segretario Generale, ove nominato;
  - d. il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore contabile, ove nominato o reso obbligatorio dal disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
- Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Consiglio Generale può attribuire una indennità annuale nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 6, del citato Decreto Legislativo n. 460/1997.

#### **Art.7) Requisiti di onorabilità**

1. I titolari di uno degli Organi della Fondazione, elencati nell'articolo 6 dello Statuto, debbono godere dei diritti civili e politici ed essere di condotta corretta.

2. Non possono essere titolari di Organi della Fondazione:

- a. coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed Integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c. coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercato, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
  - ii. a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267; per uno dei delitti in materia di imposte dirette o di Iva; per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I, titolo II, libro II, del codice penale; per un delitto contro l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio;
  - iii. a pena detentiva non inferiore ad un anno per qualunque altro delitto non colposo;
- d. coloro ai quali con sentenza irrevocabile sia stata applicata, su richiesta di parte, una pena detentiva per uno dei delitti sopra menzionati alla lettera c) nn. I) e II) ovvero una pena detentiva non inferiore ad un anno per uno dei delitti sopra indicati alla lettera c) n. iii).

#### **Art.8) Incompatibilità**

1. Non possono essere titolari di uno degli Organi di cui all'articolo 6 del presente Statuto:

- a. coloro che non hanno o perdono, in qualsiasi momento, i requisiti previsti dallo Statuto medesimo;
- b. i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;

- c. i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri della Corte Costituzionale, i magistrati giudicanti o requirenti di ogni giurisdizione, i Sindaci, i Presidenti e i membri di Consigli Regionali, Provinciali e Comunali e delle rispettive Giunte;
- d. coloro che ricoprono cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni;
- e. coloro che abbiano lite vertente con la Fondazione;
- f. coloro che essendo stati titolari di uno degli Organi della Fondazione menzionati all'articolo 6 dello Statuto ne sono stati dichiarati deceduti;
- g. coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto.

2. Sono tra loro reciprocamente incompatibili gli uffici del Consiglio Generale, del Segretario Generale e del Collegio dei Revisori. Il titolare di un Organo che assuma la carica in un altro dei predetti Organi decade dal primo e deve essere sostituito con la stessa procedura seguita per la nomina originaria.

#### **Art. 9) Conflitto di interessi**

1. I componenti degli Organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti ed affini fino al terzo grado interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Relativamente al Presidente della Fondazione, la comunicazione va fatta al Consiglio Generale.

2. L'organo di appartenenza adotta il provvedimento di sospensione quando insorge conflitto di interessi temporaneo e adotta quello di decadenza se il conflitto non ha natura temporanea ovvero nell'ipotesi di omissione dolosa della comunicazione prevista nel comma precedente.

#### **Art.10) Sospensione e decadenza dalle cariche**

1. I titolari degli Organi indicati nell'articolo 6 dello Statuto sono sospesi dalla carica ricoperta nelle seguenti ipotesi:


- a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 7, comma 2, lett. c);
- b. applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente articolo 7, comma 2, lett. d), con sentenza non definitiva;
- c. applicazione di una misura cautelare personale coercitiva,

2. I titolari degli organi di cui all'articolo 6 dello Statuto sono dichiarati decaduti qualora, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8 o omettano dolosamente di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione.

3. Determina del pari la decadenza dall'ufficio la mancata partecipazione alle adunanze dell'organo di appartenenza per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

#### **Art.11) Comunicazione concernente le cause di decadenza, sospensione, incompatibilità**

1. I titolari degli organi indicati nell'articolo 6 dello statuto devono dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, sospensione e incompatibilità che li riguarda all'organo di appartenenza.



2. L'organo d'appartenenza adotta i conseguenti provvedimenti entro 30 giorni.

#### **Art.12) Consiglio Generale**

1. La Fondazione è retta da un Consiglio Generale, che dura in carica cinque anni ed è formato da cinque membri, due dei quali di diritto, precisamente il Vescovo *pro-tempore* ed il Direttore *pro-tempore* della Caritas Diocesana di Avellino, e gli altri tre membri nominati su designazione del Vescovo.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più membri del Consiglio Generale previsti al comma 3 dell'articolo 12, si procede alla sostituzione secondo le medesime modalità adottate per la designazione. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione dei membri cessati scade insieme a quello dei componenti di nomina originaria rimasti in carica.

5. Qualora il soggetto cui compete la designazione non provveda agli adempimenti di propria spettanza con le modalità e i termini di cui ai presente Statuto, alla nomina provvede direttamente in via sostitutiva il Consiglio Generale in piena autonomia.

6. I membri di diritto sono vincolati al "requisito dell'inscindibilità" fra l'incarico ricoperto in seno alla Diocesi o alla Caritas Diocesana e il mandato in seno alla Fondazione.

7. Il Vescovo *pro-tempore* della Diocesi di Avellino è, di diritto, il Presidente della Fondazione.

#### **Art.13) Adunanze del Consiglio Generale**

1. Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi, presso la sede della Fondazione o altrove ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, per iscritto, da almeno un terzo dei membri del Consiglio Generale o dal Collegio dei Revisori.

2. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, o dal componente del Consiglio Generale più anziano per età anagrafica.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti --con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione-- al domicilio dei singoli componenti del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori; in caso d'urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o comunque con qualunque altro mezzo idoneo almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

4. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa il Segretario Generale con funzioni consultive e propositive.

Le riunioni sono verbalizzate dal Segretario Generale oppure da chi è all'uopo delegato dal Presidente della Fondazione, il quale redige verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente, quando il Consiglio Generale, ricorrendo gravi motivi, decide eccezionalmente di riunirsi in seduta segreta, funge da segretario il consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

6. Le adunanze del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso d'assenza o impedimento anche di questo ultimo, dal componente del Consiglio Generale più anziano per età anagrafica.

7. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggio-



ranza dei componenti aventi diritto al voto.

8. Le riunioni del Consiglio Generale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti potranno essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti riguardanti tali argomenti e che di tutto quanto sopra sia dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale

#### **Art.14) Competenze del Consiglio Generale**

1. Sono di competenza del Consiglio Generale gli atti d'ordinaria e di straordinaria amministrazione. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso;
  - a. la modificazione dello Statuto;
  - b. l'approvazione e la modificazione del regolamento di cui all'articolo 3;
  - c. la nomina del Segretario Generale della Fondazione. La verifica, della sussistenza dei requisiti e delle cause d'incompatibilità, di sospensione e di decadenza, e l'adozione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti;
  - d. la nomina e, ove ricorra una giusta causa, la revoca del Presidente e dei restanti componenti del Collegio dei Revisori;
  - e. l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Collegio dei Revisori e dei singoli componenti e del Segretario Generale;
  - f. la redazione di regolamenti per l'espletamento delle attività connesse all'oggetto sociale ed affidate alle strutture collegate alla Diocesi di Avellino.
  - g. la verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza e di sospensione, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti entro 30 giorni riguardo ai membri del Consiglio Generale;
  - h. la determinazione di programmi pluriennali di attività con la definizione, in linea di massima, degli obiettivi, delle linee di operatività e delle priorità degli interventi;
  - i. l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
  - j. l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e di intervento per l'esercizio successivo;
  - k. le deliberazioni sull'assunzione del personale dipendente;
  - l. le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
  - m. le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzioni d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
  - n. le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
  - o. le operazioni di trasformazione, di fusione e di scioglimento della Fondazione.
2. Il Consiglio Generale può delegare al Segretario Generale -ove nominato- ovvero a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa in ordine all'esercizio dei poteri delegati.

#### **Art.15) Deliberazioni del Consiglio Generale**

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi, esclusi gli aste-



nuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'approvazione dei regolamenti della Fondazione, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Collegio dei Revisori e di singoli componenti del Consiglio Generale nonché alla revoca degli stessi, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica aventi diritto di voto. In caso di parità il voto di chi presiede, la riunione viene duplicata.

2. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo consigliere. In tale caso il Segretario Generale -ove nominato- svolge le funzioni di scrutatore.

3. Per le nomine spettanti al Consiglio Generale si procede mediante singole votazioni per ciascuna nomina da compiere, ove ciascun membro del Consiglio Generale può esprimere un solo voto, essendo pertanto eletto il nominativo che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o più nominativi si procede ad una nuova votazione limitata ai soggetti che abbiano ottenuto in parità il maggior numero di voti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato d'ulteriore parità, la nomina viene effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica.

#### **Art.16) Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione è il Vescovo *pro-tempore* o persona da lui designata, è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio ed ha le funzioni di:

- a. convocare e presiedere il Consiglio Generale;
- b. assumere, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Segretario Generale -ove nominato- dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;
- c. svolgere attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e vigilare sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio Generale più anziano per età anagrafica; di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o del suo impedimento.

3. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti degli Organi della Fondazione, al Segretario Generale ovvero a dipendenti o a terzi.

4. Su deliberazione del Consiglio Generale, il Presidente può altresì delegare in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti del Consiglio stesso, al Segretario Generale -ove nominato- o a dipendenti.

#### **Art.17) Segretario Generale**


1. Il Consiglio Generale ha la facoltà di nominare un Segretario Generale, anche esterno alla Fondazione purché dotato dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla vigente normativa per l'espletamento delle seguenti funzioni:

- a. la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale nonché ogni altra attività inerente ai compiti della Fondazione;
- b. la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

- c. la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
  - d. la definizione del regolamento degli uffici e delle norme relative all'organico e al trattamento del personale;
  - e. la gestione dei rapporti di lavoro e del personale dipendente.
2. Il Segretario Generale è il capo degli uffici burocratici e del personale della Fondazione, del quale si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
  3. Al Segretario Generale si applicano le previsioni del presente Statuto in materia di onorabilità, incompatibilità, fatta eccezione per quelle inerenti ai rapporti di dipendenza con la Fondazione, nonché quelle in tema di conflitti di interesse, di sospensione e di decadenza. Esso dura in carica 3 (tre) anni.
  4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Generale con funzioni consultive e propositive; partecipa inoltre alle riunioni delle Commissioni consultive e di studio, con possibilità di delega ad un dipendente della Fondazione; provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi; e compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega.
  5. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito da altra persona all'uopo delegata dal Presidente della Fondazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale fa prova della sua assenza o del suo Impedimento.
  6. Ove lo ritenga opportuno per coadiuvare il Segretario Generale, il Consiglio Generale può nominare un Vice Segretario Generale, cui si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

#### **Art.18) Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o il Revisore dei Conti, esercita le funzioni di controllo contabile della Fondazione.  
L'organo di Revisore dei Conti ha il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo.
2. Il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori sono nominati dal Consiglio Generale.
3. I componenti del Collegio, o il Revisore unico, restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Alla scadenza del mandato, il Collegio resta in carica fino all'insediamento del successore.
5. L'Organo di controllo verifica, relativamente ai suoi componenti effettivi o supplenti, la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza e di sospensione, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti entro 30 giorni.
6. Se un membro effettivo del Collegio viene sospeso subentra fino alla cessazione della causa di sospensione al supplente più anziano d'età.
7. Se viene a mancare un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano d'età, che resta in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alle nomine necessarie per l'integrazione dell'organo.
8. In caso di impedimento del Presidente del Collegio, la Presidenza è assunta dal membro più anziano di età.
9. Il mandato del membro o dei membri nominati in sostituzione scade con quello dei Collegio,
10. I membri del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio Generale.
11. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni cinque mesi.



12. Gli accertamenti, i rilievi e le proposte del Collegio dei Revisori devono risultare da apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

#### **Art.19) Bilancio e documento programmatico previsionale**

1. L'esercizio ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Segretario Generale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale;
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Segretario Generale redige, in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento, bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione. Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori. Entro il 15 aprile il bilancio, unitamente alla relazione del Segretario Generale e a quella del Collegio dei Revisori, è trasmesso al Consiglio Generale il quale lo approva entro il 30 aprile.
4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; la relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
5. Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione e una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
6. Le forme di pubblicità del bilancio e della relazione sulla gestione sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Generale.

#### **Art.20) Scioglimento**

1. La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - a. per volontà dei soci fondatori;
  - b. per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
  - c. per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale;
  - d. nei casi previsti dalla legge.Per quanto non previsto si rinvia al disposto dell'art. 28 c.c.

#### **Art.21) Liquidatore**

1. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Generale, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art.22) Devoluzione del patrimonio**

1. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altra Fondazione o ad altra associazione sempre costituita in organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) operante in analogo settore preferibilmente nel territorio della provincia di Avellino e in ogni modo destinato a fini di pubblica utilità su delibera del Consiglio Generale sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  
Per quanto non previsto si rinvia al disposto dell'art. 31 c.c.

#### **Art.23) Utili della gestione**

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli

stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS fondazioni delle comunità locali.

**Art.24) Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Francesco Marino; Fabrizio Virginio Pesiri (sigillo).



Certifico io sottoscritto dott. Fabrizio Virginio Pesiri, Notaio in Avellino, iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, che la presente copia fotostatica su ventuno facciate è conforme all'originale ai miei atti.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Avellino, Piazza della Libertà n. 23, 26 ottobre 2016

